



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/41 DEL 16.02.2022

Oggetto: L.R. n. 23/2005, art. 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità per l'affidamento di minori e di anziani disposti dall'autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati”. Direttive applicative.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 25-bis della L.R. n. 23 /2005 prevede finanziamenti straordinari per l'affidamento di minori e di anziani disposti dall'autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati, per i quali l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è autorizzato ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni

La finalità della norma è quella di garantire al minore un contesto di protezione e la possibilità di proseguire il suo percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la famiglia si trovi nell'incapacità o nell'impossibilità temporanea di prendersene cura.

I finanziamenti sono concessi soltanto nei casi di particolare urgenza e inderogabilità, di carattere straordinario, adeguatamente documentati, conseguenti ad un intervento sociale obbligatorio, non procrastinabile e non preventivabile nella programmazione annuale di riferimento, ai cui oneri finanziari i Comuni non sono in grado di provvedere integralmente con risorse proprie.

L'Assessore evidenzia che gli effetti della pandemia e l'aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati inseriti nelle strutture negli ultimi anni hanno determinato un significativo incremento delle domande di accesso ai finanziamenti, incidendo notevolmente sul bilancio regionale le cui risorse, tuttavia, non possono essere ulteriormente incrementate. Pertanto, sottolinea l'Assessore, si rende necessario che i servizi territoriali dei Comuni attivino soluzioni alternative all'inserimento in struttura, quali ad esempio:

- il programma PIPPI, che previene l'allontanamento dalla famiglia d'origine e l'affidamento familiare;
- diffusione della cultura dell'affidamento familiare attraverso iniziative di sensibilizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili all'affido, nelle sue diverse forme, per farne lo strumento privilegiato di prevenzione all'allontanamento.

Al riguardo, l'Assessore evidenzia come il programma PIPPI sia stato inserito nei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e rientri tra i finanziamenti previsti a favore dei PLUS assegnati in



parte con il FNPS ed in parte con i bandi PNRR. Con riferimento invece agli affidi, si ritiene che il supporto dei Comuni debba essere garantito tramite l'attivazione dei Centri per la famiglia, per i quali sono stati assicurati appositi finanziamenti tramite i fondi per la famiglia, integrato con il FNPS.

L'Assessore ricorda che la Delib.G.R. n. 34/6 del 12.7.2017 ha tra l'altro disposto che:

- a) i Comuni venissero supportati nella spesa di cui all'art. 25-bis della L.R. n. 23/2005, destinando prioritariamente le risorse finanziarie stanziata in bilancio ai nuovi inserimenti in struttura di minori sia italiani che stranieri disposti nel corso dell'anno 2017;
- b) il contributo regionale venisse quantificato nella misura non superiore a euro 80 pro die/pro capite per i minori italiani, mentre il contributo regionale per l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati terrà conto del contributo statale, erogato dal Ministero nell'ambito del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" di cui al Decreto Ministeriale del 5 agosto 2015, integrandolo fino a euro 80 pro die/pro capite per i minori inseriti nelle comunità autorizzate.

Ciò premesso, ravvisata l'esigenza di contenere la spesa e garantire il contributo, anche parziale in qualsiasi parte dell'anno, salvaguardando il carattere di urgenza e inderogabilità e, contestualmente, potenziare interventi che, determinando i prerequisiti che lo consentano, garantiscano prioritariamente il mantenimento del minore in contesti familiari, l'Assessore propone che:

- a) il budget disponibile per l'anno di competenza venga suddiviso equamente in 4 trimestri (ferma restando l'impossibilità di concludere il quarto trimestre al 31 dicembre al fine di garantire l'adozione dei necessari provvedimenti contabili, il termine per l'istruttoria delle domande verrà anticipato al 15 novembre);
- b) alla fine di ogni trimestre 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre e 15 novembre, le domande pervenute attraverso lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) vengano istruite nella documentazione amministrativa e il valore economico venga riproporzionato tra tutti in base al massimale disponibile per quel trimestre;
- c) nell'ultimo trimestre, qualora si realizzino delle economie una volta soddisfatte proporzionalmente tutte le richieste, le stesse saranno riassegnate a saldo a favore di tutte le istanze presentate nell'anno fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- d) nel modulo di domanda di accesso ai finanziamenti ciascun Comune dovrà evidenziare:



1. la condizione che ha determinato la particolare urgenza e inderogabilità, adeguatamente documentati;
2. l'attestazione che non può fare fronte in tutto o in parte attraverso le disponibilità ordinarie di bilancio in quanto lo stanziamento all'uopo destinato non è capiente o il preconsuntivo evidenzia un disavanzo.

Con riferimento alla lettera b), ciascun Comune dovrà dimostrare di avere inserito a bilancio, nel capitolo deputato al pagamento delle rette, una stima che rifletta la spesa sostenuta nell'ultimo triennio, sono esclusi pertanto rimborsi a favore di Comuni che, per accedere ai finanziamenti, abbiano sottostimato le previsioni di bilancio.

Il contributo regionale resta quantificato nella misura non superiore a euro 80 pro die/pro capite per i minori italiani, mentre il contributo regionale per l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati terrà conto del contributo statale, erogato dal Ministero nell'ambito del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" di cui al Decreto Ministeriale del 5 agosto 2015, integrandolo fino a euro 80 pro die/pro capite per i minori inseriti nelle comunità autorizzate.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare i seguenti indirizzi programmatici con riferimento alla misura di cui all'art. 25-bis della L. R. n. 23/2005:

- a) il budget disponibile per l'anno di competenza viene suddiviso equamente in 4 trimestri (ferma restando l'impossibilità di concludere il quarto trimestre al 31 dicembre al fine di garantire l'adozione dei necessari provvedimenti contabili, il termine per l'istruttoria delle domande verrà anticipato al 15 novembre);
- b) alla fine di ogni trimestre 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre e 15 novembre, le domande pervenute attraverso lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) vengono istruite nella documentazione amministrativa e il valore economico viene riproportionato tra tutti in base al massimale disponibile per quel trimestre;
- c) nell'ultimo trimestre, qualora si realizzino delle economie una volta soddisfatte



- proporzionalmente tutte le richieste, le stesse saranno riassegnate a saldo a favore di tutte le istanze presentate nell'anno fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- d) nel modulo di domanda di accesso ai finanziamenti ciascun Comune dovrà evidenziare:
1. la condizione che ha determinato la particolare urgenza e inderogabilità, adeguatamente documentati;
 2. l'attestazione che non può fare fronte in tutto o in parte attraverso le disponibilità ordinarie di bilancio in quanto o lo stanziamento all'uopo destinato non è capiente o il preconsuntivo evidenzia un disavanzo.

Con riferimento alla lettera b), ciascun Comune dovrà dimostrare di avere inserito a bilancio, nel capitolo deputato al pagamento delle rette, una stima che rifletta la spesa sostenuta nell'ultimo triennio, sono esclusi pertanto rimborsi a favore di Comuni che, per accedere ai finanziamenti, abbiano sottostimato le previsioni di bilancio.

Il contributo regionale resta quantificato nella misura non superiore a euro 80 pro die/pro capite per i minori italiani, mentre il contributo regionale per l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati terrà conto del contributo statale, erogato dal Ministero nell'ambito del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" di cui al Decreto Ministeriale del 5 agosto 2015, integrandolo fino a euro 80 pro die/pro capite per i minori inseriti nelle comunità autorizzate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas